

# proposta di legge n. 129

a iniziativa del Consigliere Urbinati

*presentata in data 22 marzo 2017*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11  
“NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA”

---

Signori Consiglieri,

con questa proposta di legge si intende inserire nell'ambito della Consulta per l'economia ittica un rappresentante per ogni Comune sede di Compartimento marittimo e un rappresentante per ogni Comune sede di ufficio circondariale marittimo, al fine di ampliare la capacità di rappresentanza di questo organismo. Come è noto, la Consulta per l'economia ittica, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), è presieduta dall'Assessore competente in materia di pesca marittima ed assolve ad importanti funzioni di proposta e di confronto con le organizzazioni e le associazioni a vario titolo interessate da questo fondamentale comparto dell'economia regionale. L'istituzione pubblica è presente, oltre che attraverso il rappresentante regionale, con un rappresentante delle capitanerie di Porto. La modifica proposta aumenta la rappresentanza istituzionale ed in particolare territoriale, dal momento che si prevede l'ingresso nella Consulta di un rappresentante per ognuno dei tre Comuni sedi di compartimento marittimo, vale a dire Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto, nonché di un rappresentante per ognuno dei tre Comuni sedi degli Uffici

circondariali marittimi regionali, vale a dire Porto San Giorgio, Civitanova Marche e Fano. A fronte dell'aumento del numero dei rappresentanti istituzionali si propone di incrementare anche la componente delle associazioni di categoria, che passano da cinque a sette rappresentanti. Questa integrazione non comporta un aumento dei costi di funzionamento della Consulta, in quanto risulta ormai da anni inapplicata la previsione contenuta al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 circa il pagamento dei rimborsi delle spese sostenute dai membri della Consulta stessa per la partecipazione alle sedute. Pertanto, anche in un'ottica di semplificazione e chiarezza normativa, si propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004.

L'articolo 1 della proposta modifica pertanto l'articolo 6 della l.r. 11/2004, integrando la composizione della Consulta per l'economia ittica e sopprimendone il comma 4.

L'articolo 2 contiene la disciplina di prima applicazione della proposta in oggetto, al fine di consentire l'integrazione della Consulta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche proposte.

L'articolo 3 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/2004)*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura) la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "sette".

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 sono aggiunte le seguenti:

"e bis) da un rappresentante designato da ogni Comune sede di compartimento marittimo;  
e ter) da un rappresentante designato da ogni Comune sede di ufficio circondariale marittimo."

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004 è abrogato.

**Art. 2**

*(Disciplina transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il Presidente della Giunta regionale provvede all'integrazione della Consulta, previa comunicazione alla Regione, da parte delle organizzazioni ed associazioni di categoria, nonché dei Comuni sede di compartimento marittimo e di ufficio circondariale marittimo, dei nominativi dei loro rappresentanti, ai sensi delle lettere b), e bis) ed e ter) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2004, come modificato dall'articolo 1.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.